

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1032

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LAFORGIA, DE MARZI, TAMBRONI, URSO, BIMA, FRANZO, CASTELLUCCI,
DEL CASTILLO, SGARLATA, BOVA**

Presentata il 27 febbraio 1964

Modificazioni alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, riguardante il regime fiscale dei prodotti petroliferi destinati all'azionamento delle macchine agricole

ONOREVOLI COLLEGHI! — La necessità di facilitare la meccanizzazione intensiva delle lavorazioni agricole è da tutti riconosciuta.

Ancor più da quando la preoccupante carenza di manodopera nelle campagne rende sempre più indispensabile la progressiva penetrazione della macchina presso quelle aziende agricole alle quali per le loro dimensioni non torna conveniente l'acquisto delle molteplici attrezzature destinate a sostituire il lavoro umano.

Alle necessità di meccanizzazione di tale grande massa di piccoli e medi agricoltori che versano nella difficile situazione di non disporre né della manodopera occorrente, né di una adeguata gamma di macchine, provvede principalmente l'opera degli utenti di macchine agricole per conto terzi.

Questa categoria di piccoli e numerosi operatori, che sono nella quasi totalità artigiani, ha un duro compito che va facilitato oltre che con gli stessi incentivi a favore degli agricoltori che acquistano macchine, anche rendendo semplici e supportabili le norme sulla concessione dell'esenzione dall'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi destinati all'azionamento delle macchine di cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852 e al decreto ministeriale 6 agosto 1963.

L'articolo 5 della legge n. 1852 ha dato luogo, nella sua prima applicazione, ad una serie di inconvenienti derivanti dal fatto che le aziende che esercitano per conto terzi le lavorazioni meccaniche in agricoltura non sono in alcun modo rappresentate nei Comitati provinciali istituiti, proprio con detto articolo, per sovrintendere alla distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati per l'agricoltura.

Infatti il comma quarto del richiamato articolo 5 prevede solo la partecipazione ai detti Comitati di « due rappresentanti delle categorie agricole » e cioè dei soli utenti per conto proprio, escludendo quindi la partecipazione di un rappresentante della benemerita categoria delle imprese utenti per conto terzi.

Orbene, queste numerose piccole imprese che sono state pioniere della meccanizzazione agricola, per opinione comune dei tecnici, degli studiosi e degli Enti che sovrintendono al settore agricolo, in questa particolare congiuntura sono da tenere in particolare evidenza per attivare e non lasciar deprimere la funzione preziosa che esse disimpegnano.

Tale categoria impiega circa il 40 per cento dei carburanti agricoli distribuiti, mentre i Comitati provinciali, ai quali per norma del surricordato articolo 5 è affidata la di-

stribuzione dei prodotti petroliferi in agricoltura, sono privati della collaborazione di rappresentanti di detta categoria.

Mentre i due rappresentanti delle categorie agricole possono dare tutta la collaborazione che è indispensabile circa il sistema di distribuzione dei carburanti all'agricoltore che è utente diretto delle sue macchine, per quanto concerne il meccanismo sensibilmente diverso che regola l'utilizzazione dei carburanti che azionano macchine per conto terzi, manca la partecipazione dei rappresentanti di questi utenti nei Comitati provinciali per fornire gli elementi e la collaborazione indispensabile al retto funzionamento dell'agevolazione.

Non si può insomma fare a meno di tenere conto dell'apporto di questa notevole massa del 40 per cento del carburante impiegato dagli utenti per terzi.

Per rimuovere gli inconvenienti rilevati nella prima fase di applicazione dell'articolo 5 della legge n. 1852, si propone quindi che questo venga modificato aggiungendo al quarto comma di detto articolo 5 la inclusione tra i componenti dei Comitati provinciali anzidetti di un rappresentante della categoria esercente lavorazioni meccaniche in agricoltura per conto terzi. Ciò secondo la formula dell'articolo 1 della presente proposta di legge.

Con gli articoli 2 e 3 di questa proposta si vogliono invece rimuovere altri inconvenienti emersi sempre nella prima fase di applicazione delle norme del ricordato decreto ministeriale 6 agosto 1963 e che pure deprimono la funzione e intralciano l'opera degli utenti di macchine agricole per conto terzi.

Si tratta anzitutto dell'esclusione di questi dall'impiego della benzina adulterata salvo che per le mietitrebbie, disposta dalla legge n. 1852 e dall'articolo 16 del ricordato decreto ministeriale 6 agosto 1963.

Questa limitazione dell'impiego della benzina adulterata veniva giustificata, allorché la proposta fu avanzata, con la circostanza, allora pure inesatta, che non fossero usate macchine di bassa potenza dagli utenti per terzi, giacché inizialmente la nuova esenzione era prevista per motori fino a 25 cavalli invece che fino a 40, come fu stabilito definitivamente dalla legge.

L'eccezione ammessa per le mietitrebbie per conto terzi dovrebbe essere allargata a tutte le altre macchine, giacché solo così la funzione del parco per conto terzi potrebbe avere pieno impiego con detto carburante.

Il testo dell'articolo 2 che si propone di sopperire al difetto dell'articolo 16 del decre-

to ministeriale 6 agosto 1963, ha appunto la portata di immettere tutto il potenziale meccanico degli utenti per terzi, alimentato con benzina adulterata, nelle aziende agricole.

Altro inconveniente che questa proposta di legge tende a rimuovere è quello derivante dall'articolo 18 del decreto ministeriale 6 agosto 1963 per quanto è disposto al suo secondo comma.

Le norme fissate con detto comma hanno il difetto di rapportare esclusivamente a determinate unità di superficie o di peso i consumi medi normali di carburante da utilizzarsi per ogni tipo di motore, secondo che si tratti di lavori di preparazione del suolo, di coltura o di raccolta di prodotti.

Senonché questo criterio è generalmente applicabile alle lavorazioni meccaniche dirette, cioè a quelle eseguite dalla stessa azienda agricola, ma non è compatibile colle lavorazioni che le imprese di meccanizzazione eseguono per conto delle aziende agricole.

Fino al 31 dicembre 1962 anche il precedente decreto ministeriale che regolava la materia (16 giugno 1937) aveva riconosciuta valida ad ogni effetto l'indicazione delle ore impiegate (per ciascun trattore o motore) per tutte le lavorazioni.

Il controllo era più agevole, in quanto, consentendo di tenere al corrente i libretti supplementari, con la indicazione della durata dei lavori compiuti, si determinava il quantitativo di carburante impiegato moltiplicando le ore di lavoro per il consumo medio orario attribuito a ciascun motore.

È notorio infatti che le lavorazioni del terreno, appunto per la diversa natura e conformazione delle superfici agricole, non vengono svolte con riferimento ad una unità di superficie, ma alla durata dell'utilizzazione del mezzo meccanico.

Infatti una uguale lavorazione eseguita in zone differenti del territorio provinciale può richiedere un numero di ore a volte doppio o triplo tra l'una e l'altra zona agraria.

Si tratta a volte di terreni chiusi od accidentati o di superfici per le quali l'agricoltore richiede una particolare accuratezza tecnica, sicché l'unità di misura ai fini della giustificazione dei consumi non può che essere la durata della lavorazione.

Non è possibile sovvertire un sistema di computo di lavoro così radicato come questo e giustificato dalla consuetudine generale, senza portare un turbamento depressivo in una complessa massa di rapporti, che in questo delicato settore appare assolutamente deprecabile.

Il controllo sulle lavorazioni agricole per l'impiego del carburante si è potuto e si potrà continuare ad esercitare con tranquillità completa da parte degli organi di vigilanza anche per queste che sono le capillari circolazioni dei prodotti petroliferi, mantenendo immutato un riferimento, come quello della « specie e durata » delle lavorazioni che non ha dato luogo in passato ad inconvenienti di sorta.

Quale conseguenza applicativa atta a rimuovere il disagio sopra lamentato, si propone quindi la norma che le attestazioni degli agricoltori riceventi le prestazioni degli utenti per terzi riguardino esclusivamente la specie e la durata dei lavori da tali utenti compiuti.

All'uopo viene modificato l'articolo 18 comma primo del decreto ministeriale 6 agosto 1963 nel senso di riportare i consumi medi delle macchine tanto alle unità di misura di ciascuna lavorazione (ettari o quintali) che al funzionamento dei motori per la durata di un'ora.

Correlativamente, all'articolo 21, comma terzo, del citato decreto ministeriale 6 agosto 1963, viene stabilito che le attestazioni dariceversi sul libretti supplementari degli utenti per conto terzi siano da indicare soltanto con le specie e la durata di lavori compiuti per conto delle singole aziende agricole.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il quarto comma dell'articolo 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852, è sostituito dal seguente:

«Alla distribuzione dei prodotti agricoli agevolati di cui al comma precedente sovrintendono appositi Comitati provinciali ed un Comitato centrale di coordinamento. I Comitati provinciali sono presieduti dall'Intendente di finanza e sono costituiti da un funzionario dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, da un funzionario dell'Ispettorato agrario provinciale, da un ufficiale del gruppo della Guardia di finanza, competenti per territorio, designati dai rispettivi capi di ufficio, nonchè da un rappresentante della sezione provinciale dell'U. M. A., da due rappresentanti delle categorie agricole e da un rappresentante della categoria degli esercenti la meccanizzazione agricola per conto terzi, scelti dall'Ispettorato agrario su terne da designare dalle organizzazioni sindacali della provincia e da un rappresentante dell'Associazione nazionale commercianti petroli designato dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura ».

ART. 2.

Il n. 3) della lettera B) della tabella allegato A della legge 31 dicembre 1962, n. 1852, è sostituito dal seguente:

3°) destinata a generare direttamente, mediante impianti fissi, energia elettrica per gli usi delle aziende agricole o ad azionare direttamente i motori delle macchine agricole, costituenti la dotazione tecnica di aziende agricole singole unite in cooperativa o servite da un unico centro macchine e di quelle degli utenti per conto terzi ed effettivamente funzionanti per lavori agricoli, nei quantitativi che verranno stabiliti dall'Amministrazione finanziaria sulla base dei consumi medi accertati purché la potenza dei motori non sia superiore a 40 cavalli vapore.

È fatta eccezione per le mietitrebbie per le quali l'agevolazione è accordata anche nei casi in cui esse abbiano motore di potenza superiore a 40 cavalli vapore. »

ART. 3.

Le ditte che eseguono lavori agricoli per conto terzi possono impiegare la benzina

adulterata e gli altri prodotti petroliferi adulterati nell'azionamento delle macchine agricole per eseguire:

1°) nell'ambito e nell'interesse delle singole aziende agrarie i lavori menzionati negli articoli 13 e 14 del decreto ministeriale 6 agosto 1963, esclusi la generazione della energia elettrica di cui all'articolo 13 ed i lavori indicati alle lettere a) e g) dell'articolo 14 del citato decreto ministeriale 6 agosto 1963 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 agosto 1963, n. 225;

2°) la trebbiatura e la sgranatura in aie esterne alle aziende agricole.

ART. 4.

Il Comitato di cui all'articolo 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852, sovrintende alla distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati per l'agricoltura e determina i consumi medi normali di carburante o combustibile da ammettere all'agevolazione per ogni tipo di motore distintamente per i lavori di preparazione del suolo, per quelli di coltura e di raccolta dei prodotti, nonché per i lavori e le operazioni di cui agli articoli 13, 14 e 15, del decreto ministeriale 6 agosto 1963 rapportandoli, per le singole lavorazioni tanto all'unità di misura della lavorazione stessa (ettari o quintali) che al funzionamento del motore per la durata di un'ora nelle condizioni di lavoro cui esso è normalmente adibito.

ART. 5.

Alle ditte che compiono lavori per conto terzi saranno consegnati uno o più libretti supplementari per ricevervi le attestazioni degli agricoltori circa la specie e la durata dei lavori compiuti per conto delle singole aziende.